



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGGIANO

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di I Grado
Autonomia 69 - Distretto 61 - C. M. SAIC89700N - C.F. 92012870652
Via Pasquale M. De Honestis 5 - 84039 - TEGGIANO - SA - tel. 0975/79118
e-mail - saic89700n@istruzione.it - saic89700n@pec.istruzione.it
www.icteggiano.edu.it

A tutti i docenti

Al personale ATA

Al Sito

OGGETTO: DIRETTIVA SULL'OBLIGO DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI – MISURE ORGANIZZATIVE E RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE SCOLASTICO

Con l'avvio del nuovo anno scolastico, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione di tutto il personale sulle disposizioni relative alla vigilanza sugli alunni, quale fondamentale obbligo di servizio connesso alla tutela della loro sicurezza, incolumità e benessere.

La vigilanza costituisce un dovere permanente del personale scolastico e deve essere assicurata con modalità adeguate alle diverse situazioni organizzative e didattiche, all'età e al grado di autonomia degli alunni, nonché alle caratteristiche degli ambienti e delle attività svolte.

La presente direttiva, pertanto, richiama i principali profili di responsabilità e individua le necessarie misure organizzative cui il personale è tenuto ad attenersi, nell'interesse prioritario degli alunni e, al contempo, a tutela dello stesso personale scolastico.

1. QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

L'art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce al Dirigente scolastico il compito di assicurare la gestione unitaria dell'istituzione scolastica e di adottare i provvedimenti necessari alla gestione delle risorse e al buon funzionamento del servizio, anche mediante l'organizzazione delle attività e l'adozione delle misure necessarie a garantire l'adempimento degli obblighi di vigilanza.

L'art. 29, comma 5, del CCNL Scuola 2006/2009 stabilisce che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **cinque minuti** prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni.

L'art. 2047 del Codice civile prevede la responsabilità di chi è tenuto alla sorveglianza di una persona incapace di intendere e di volere per il danno da questa cagionato, salvo che venga provato di non aver potuto impedire il fatto.

L'art. 2048 del Codice civile disciplina, inoltre, la responsabilità dei precettori e di coloro che insegnano un mestiere o un'arte per il danno cagionato dal fatto illecito dei propri allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza.

Nelle ipotesi di responsabilità previste dagli artt. 2047 e 2048 c.c., il soggetto tenuto alla vigilanza può liberarsi dalla responsabilità dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adozione delle necessarie cautele, l'evento dannoso, per la sua repentinità e imprevedibilità, non avrebbe potuto essere tempestivamente impedito.

La giurisprudenza ha evidenziato, inoltre, la necessità di adottare preventivamente tutte le misure organizzative ragionevolmente idonee a prevenire eventi dannosi. In tal senso, Cass., sez. III, 18 aprile 2001, n. 5668, ha ribadito la necessità di verificare non soltanto l'effettivo esercizio della vigilanza, ma anche l'adozione delle preventive misure organizzative necessarie.

La Corte dei Conti, sez. III, con sentenza 19 febbraio 1994, n. 1623, ha riconosciuto alla vigilanza carattere prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio, precisando che, qualora concrete circostanze di tempo e di luogo rendano incompatibile l'adempimento simultaneo di più obblighi, **il docente deve privilegiare quello relativo alla vigilanza sugli alunni.**

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, il docente assegnato alla classe è, pertanto, il principale responsabile della vigilanza sugli alunni presenti nella propria classe.

Qualora, per esigenze effettivamente urgenti, improcrastinabili e non riconducibili a motivi futili, il docente debba temporaneamente allontanarsi dalla classe, dovrà preventivamente adottare ogni misura organizzativa necessaria ad assicurare la continuità della vigilanza, avvalendosi, ove possibile e secondo l'organizzazione del servizio, della collaborazione del personale scolastico.

Particolare attenzione deve essere assicurata durante la ricreazione. La mancata vigilanza durante tale periodo è stata qualificata dalla Corte dei Conti come ipotesi di colpa grave (Corte dei Conti, sent. n. 1590 dell'11 ottobre 1999).

L'obbligo di vigilanza permane durante tutto il periodo in cui gli alunni sono affidati alla scuola, comprese le attività svolte al di fuori dell'edificio scolastico, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione. Sui docenti accompagnatori grava anche uno specifico obbligo di diligenza preventiva, che impone di verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti e delle strutture presso cui gli alunni vengono ospitati o nei quali si svolgono le attività. In tal senso si richiama Cass., sent. n. 1769/2012.

L'intensità dell'obbligo di vigilanza deve essere commisurata all'età, al grado di maturazione, all'autonomia degli alunni e alle specifiche caratteristiche delle attività svolte. Ne consegue che, nei confronti degli alunni più giovani o maggiormente bisognosi di assistenza, la vigilanza dovrà essere particolarmente attenta e continua.

In materia di sicurezza, il D.Lgs. n. 81/2008 individua specifici obblighi in capo ai preposti, applicabili anche agli ambienti scolastici nei quali gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali attribuiti, sovrintende all'attività lavorativa, garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, ne controlla la corretta esecuzione ed esercita un funzionale potere di iniziativa.

2. VIGILANZA E COMPITI DEL PERSONALE ATA

Anche il personale ATA concorre, secondo le rispettive attribuzioni e responsabilità, all'attività di vigilanza sugli alunni.

In particolare, la Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29 novembre 2007 attribuisce ai collaboratori scolastici compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, nonché compiti di vigilanza sugli alunni, custodia e sorveglianza generica dei locali scolastici e collaborazione con i docenti.

Il collaboratore scolastico è tenuto ad assicurare la vigilanza nei limiti delle funzioni e delle responsabilità connesse all'effettivo affidamento degli alunni e alle disposizioni organizzative impartite.

Per quanto riguarda gli assistenti tecnici, pur non essendo espressamente previsto uno specifico obbligo generale di vigilanza analogo a quello attribuito ai collaboratori scolastici, le attività di supporto tecnico alle attività didattiche e di garanzia dell'efficienza e funzionalità dei laboratori comportano, nell'ambito delle proprie competenze, un dovere di attenzione rispetto al corretto utilizzo delle apparecchiature, degli strumenti e degli ambienti e al rispetto delle disposizioni di sicurezza.

3. MISURE ORGANIZZATIVE PER LA VIGILANZA

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate:

1. All'entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai Docenti in servizio alla prima ora. I Docenti dovranno trovarsi in aula **5 minuti prima** della campanella che segnala l'inizio delle lezioni/delle attività. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; l'ipotesi di questa negligenza costituisce un'aggravante.
2. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe **più di un alunno per volta**. Non deve verificarsi la presenza di più alunni della stessa classe fuori dall'aula contemporaneamente; i docenti saranno ritenuti responsabili di tale negligenza;
3. Il docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi, in particolare la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con disposizione regolata dei banchi, degli zaini e del materiale atta a consentire l'ottimale controllo da parte dell'insegnante, ad agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno, a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga. Va allertata l'attenzione massima del corpo docente al fine di tutelare alunni con disabilità dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell'istituto;
4. È fatto divieto agli alunni di avvicinarsi, sporgersi e/o sedersi sui davanzali delle finestre. Gli insegnanti cureranno il ricambio dell'aria in classe;
5. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo alla presidenza e al R.S.P.P., segnalandolo attraverso la modulistica opportunamente predisposta in segreteria;
6. I Docenti non devono lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli (tranne durante gli spostamenti, durante i quali, come da Regolamento di Istituto, la vigilanza è condivisa con i collaboratori scolastici);
7. Durante il cambio d'ora i docenti sono coadiuvati dai Collaboratori Scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi e delle uscite; I docenti sono dunque invitati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora se hanno lezione, bensì a fermarsi sull'uscio della propria aula disciplinare per accogliere gli alunni ed assistere all'ingresso in classe. Tutti i docenti devono vigilare davanti alla propria aula che il flusso degli studenti sia rispettoso delle persone e delle cose; la responsabilità per la sicurezza degli studenti non è più limitata alla propria classe, ma è estesa a tutti gli alunni che transitano davanti alle aule;
7. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di uscita dal locale si svolga con ordine;
8. Nella scuola intesa come comunità educante, ogni figura adulta si ritiene abbia titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica;
9. Si ricorda di attenersi alle indicazioni operative relative alla sicurezza e rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori, anche in relazione al divieto di fumo;

10. La sorveglianza dell'atrio e dei corridoi è affidata ai Collaboratori Scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA;

11. I Docenti individueranno gli alunni "apri fila" "chiudi fila" e "di soccorso" con i relativi sostituti, avendo cura di compilare il relativo modulo di assegnazione incarichi agli studenti predisposta dal R.S.P.P. e di disporre l'affissione alle pareti di ciascuna aula. I Docenti Coordinatori di classe verificheranno l'avvenuta compilazione del modulo da parte di tutti i docenti del consiglio di classe: in particolare i Coordinatori verificheranno che in tutte le aule e /o ambienti in cui si svolgono le attività didattiche degli alunni della propria classe sia presente il suddetto modulo e che lo stesso venga posizionato nell'apposita busta affissa a parete.

12. I Docenti controlleranno che nella/e aula/e laboratoriale/i gli alunni apri fila siano posizionati al primo banco ed i chiudi fila all'ultimo banco, onde poter correttamente assolvere agli incarichi ricoperti.

13. I Collaboratori Scolastici, in particolare, dovranno o prestare sorveglianza per tutta la durata del servizio, presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare i gruppi classe che si spostano da un'aula all'altra nei cambi d'ora, nonché gli alunni che si recano ai servizi igienici, segnalando ai docenti eventuali comportamenti non corretti del gruppo classe e dei singoli;

14. Agli studenti non è consentito andare in bagno durante il cambio d'ora;

15. Non è consentito allontanare momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno, né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la presidenza tramite un Collaboratore Scolastico;

4.VIGILANZA EDUCATIVA

L'obbligo di vigilanza non si esaurisce nella mera prevenzione dei rischi per l'incolumità fisica degli alunni, ma comprende anche una dimensione propriamente educativa, finalizzata a promuovere il rispetto della persona, delle regole della convivenza civile e dell'ambiente scolastico.

Si richiama, pertanto, l'attenzione di tutto il personale docente sui comportamenti degli studenti che possano manifestare fenomeni di bullismo, cyberbullismo, discriminazione, sopraffazione, violenza verbale o non verbale e, più in generale, qualsiasi condotta lesiva della dignità della persona.

Tali comportamenti devono essere tempestivamente prevenuti, contrastati e segnalati, attraverso un'azione educativa costante e coerente e mediante il coinvolgimento delle figure e degli organi competenti.

I comportamenti negativi o potenzialmente lesivi dovranno essere segnalati al Dirigente scolastico e ai Collaboratori del Dirigente e, quando ne ricorrano i presupposti, considerati anche sotto il profilo disciplinare.

In tale prospettiva, si richiama il valore educativo dell'annotazione sul registro di classe, che non deve essere intesa esclusivamente come strumento punitivo, ma anche come momento di documentazione, responsabilizzazione e riflessione sul comportamento.

Si invitano, inoltre, tutti i docenti, in collaborazione con i referenti di Istituto per il bullismo e il cyberbullismo e con il Team digitale, a dedicare particolare attenzione all'educazione a un uso consapevole e responsabile dei dispositivi elettronici.

Dovranno essere affrontati, in particolare, i temi relativi alla registrazione e alla diffusione di immagini, video e tracce audio, evidenziando le possibili conseguenze derivanti da un uso improprio dei dispositivi e le connesse responsabilità, anche sotto il profilo civile e penale.

Si richiama, infine, l'attenzione di tutto il personale e degli studenti sull'importanza della conoscenza e del rispetto dei Regolamenti di Istituto e dei prontuari di comportamento predisposti dalla scuola.

DISPOSIZIONI FINALI

Tutto il personale è tenuto a conoscere e osservare la presente direttiva e ad adottare, nell'ambito delle proprie funzioni, comportamenti coerenti con gli obblighi di vigilanza e con le misure organizzative in essa contenute.

La corretta vigilanza costituisce un elemento essenziale della funzione educativa e dell'organizzazione scolastica e richiede attenzione, tempestività e collaborazione da parte di tutte le componenti della comunità scolastica.

Si confida, pertanto, nella consueta fattiva collaborazione di tutto il personale, affinché siano garantite condizioni di sicurezza, tutela e serenità per tutti gli alunni e per l'intera comunità scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria D'ALESSIO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell'art.3. co.2 del D.Lgs n.39/1993*